

CONTRATTO D'APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Agenzia Viaggi della Federazione Italiana Sport Equestri e dei suoi Comitati Regionali (CIG 7831176ADD)

TRA

Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito "FISE"), con sede in Roma, Viale Tiziano 74 – 00196 RM, in persona del proprio legale rappresentante P.t. Avv. Marco Di Paola, PEC segreteria.fise@legalmail.it

E

La società (di seguito "Agenzia" o "Impresa Appaltatrice"), con sede legale in
....., iscritta alla C.C.I.A.A. di
....., codice fiscale e partita iva, rappresentata dal Dott.
....., nato a il, in qualità di

PREMESSO

- a) Che con Determinazione n 235 del 04.03.2019 la FISE ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Agenzia Viaggi ed occasionalmente di prenotazione alberghiera per i viaggi di lavoro dei Dirigenti, dei Dipendenti, dei Collaboratori e dei Consulenti della Federazione Italiana Sport Equestri di importo annuale a base d'asta di Euro 750.000,00 al netto dell'IVA, con opzione di rinnovo annuale per una durata massima contrattuale di 3 anni (con opzione di rinnovo per un massimo di anni 2), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) Che con Determinazione n..... del la FISE ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta, che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo (P.tot =PT + PE) in base agli elementi di valutazione previsti nel Disciplinare di gara;
- c) Che a seguito di verifica positiva sul sistema AVCPASS dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di capacità speciale prescritti dal Disciplinare di gara, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/16 e, quindi, si può procedere alla stipula del presente contratto;
- d) Che il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico, che si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A" in copia;

e) Che l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

l'offerta tecnica ed economica, nonché documentazione e dichiarazioni integrative presentate dall'Agenzia in sede di gara, che si allegano a questo atto con la lettera "B" in Viale Tiziano 74 – 00196 Roma - copia;

la cauzione definitiva presentata dall'Agenzia (polizza fideiussoria n. del.....), che si allega a questo atto con la lettera "C";

il DURC dell'Agenzia acquisito d'ufficio in data , che si allega a questo atto con la lettera "D".

Quanto innanzi premesso,

le parti costituite addiventano alla stipula del presente contratto regolato dai patti e condizioni che seguono.

ART.1- PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2- OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di Agenzia Viaggi ed occasionalmente di prenotazione alberghiera per i viaggi dei Dirigenti, dei Dipendenti, dei Collaboratori e dei Consulenti della Federazione Italiana Sport Equestri, secondo quanto dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta di gara dell'Agenzia allegati al presente contratto.

L'appalto ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, salvo raggiungimento del massimale previsto. Il termine di inizio della durata dell'appalto è posto a favore della FISE e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per l'Appaltatore alcun diritto di risarcimento o di indennizzo; alla scadenza l'amministrazione aggiudicatrice si riserva un'opzione di rinnovo annuale per una durata massima contrattuale di anni 5.

L'eventuale rinnovo verrà attuato alle condizioni e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e si verificherà, a discrezionale e insindacabile decisione della FISE, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso dell'appalto dall'appaltatore.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, IVA esclusa, per le prestazioni contrattuali previste è composto da:

a) il rimborso sul pagamento, anticipato da parte del Fornitore, dovuto in forza dell'emissione e consegna in formato elettronico dei Documenti di viaggio e dei Visti consolari;

b) l'importo dei Diritti di agenzia dovuti in forza delle tipologie di richieste di consegna emesse offerto in sede di gara dal Fornitore;

c) l'importo dei Diritti di agenzia offerti in sede di gara per l'erogazione del servizio di prenotazione, cancellazione, cambio prenotazione, servizio di prenotazione auto e servizio di prenotazione auto con conducente, nonché di gestione pratiche Visti consolari;

d) il rimborso sul pagamento, anticipato da parte del Fornitore, di eventuali penali relative a cancellazioni di Documenti applicate dalle società erogatrici dei servizi, il cui importo è di volta in volta comunicato dal Fornitore a seguito di esecuzione;

e) il rimborso sul pagamento, anticipato dal Fornitore, di eventuali penali relative a cambi prenotazione di Documenti applicate dalle società erogatrici dei servizi, il cui importo è di volta in volta comunicato dal Fornitore a seguito di esecuzione.

Gli importi offerti in sede di gara sono onnicomprensivi di tutte le prestazioni connesse al contratto di appalto e dovranno essere mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo nel caso di estensione o riduzione del contratto. L'appaltatore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ART.4- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dall'Agenzia in sede di gara.

I Servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti con le modalità prescritte dal Capitolato Tecnico, dai paragrafi 2.2 Richieste di consegna, 3. Prestazioni accessorie e 4. Verifiche e gestione dei reclami del Capitolato tecnico, nonché secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica migliorativa presentata in gara dall'Agenzia.

Art. 5 CONTROLLI

I servizi forniti devono essere pienamente rispondenti a quanto specificato nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato in offerta. La FISE si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto, nonché circa la verifica dei livelli di servizio forniti dall'Agenzia.

ART. 6- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al Sig..... La FISE può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'impresa Appaltatrice.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata. Il Responsabile del Servizio dovrà essere in grado di:

- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supportare l'Amministrazione nella gestione di imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, ritardi, cancellazioni;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi;
- garantire la propria reperibilità negli orari di apertura del Cali Center.

ART. 8 – VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

ART. 9 PENALI

Qualora si verifichi, per fatto o colpa dell'aggiudicatario, un qualsivoglia inadempimento, non imputabile all'Amministrazione ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta di gara in relazione all'esecuzione dell'appalto, la FISE si riserva il diritto di applicare le penali, anche cumulative, indicate al par. 5 del Capitolato tecnico, nei termini e con le modalità ivi previste.

ART.10- GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a favore della FISE, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità prescritte al par. 11.2 del Disciplinare di gara. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell'esecutore del contratto.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della FISE, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto. L'Impresa appaltatrice svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della FISE e dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del Capitolato e/o derivanti dal presente Contratto, solleva la FISE da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della medesima FISE, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante all'impresa appaltatrice a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultata aggiudicataria, è pari a quanto dalla stessa indicato **nell'offerta economica** presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel presente Contratto. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato tecnico, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la FISE, fermi restando gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto.

La FISE, in ragione degli obblighi posti a carico delle parti dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89 ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., comunica i seguenti codici: Codice Univoco dell'Ufficio _____ e Codice Identificativo di Gara. Tali codici dovranno essere riportati nelle fatture elettroniche emesse dall'Agenzia.

I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica mensile, per i servizi prestati nel mese di riferimento, subordinatamente all'esito positivo dei controlli effettuati circa la correttezza degli addebiti esposti e del servizio svolto. Il pagamento della relativa fattura. Il pagamento rimane subordinato alle verifiche sulla regolarità contributiva tramite acquisizione di regolare D.U.R.C.

ART.12- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice garantisce tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

ART.13- CONDIZIONE RISOLUTIVA

Atteso il decorso dei termini di legge, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura competente dell'informativa ex art. 84 del D.lgs. 159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l'informativa è stata richiesta dalla FISE in data _____ e sono state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto.

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata a/r o PEC.

ART. 14- RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto, la FISE potrà risolvere di diritto il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) reiterata inosservanza dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- c) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;
- d) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
- e) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa appaltatrice;
- f) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con la FISE;

g) mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;

h) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

i) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della FISE;

j) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi e alle condizioni contrattuali sottoscritte.

La FISE ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

Non c'è necessità di preavviso, ovvero sussiste una giusta causa di recesso ad nutum, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla FISE. In caso di risoluzione o di recesso della FISE, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la FISE potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'impresa appaltatrice stessa. Qualora il contratto venga risolto per le cause di cui all'articolo che precede, la FISE si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'impresa appaltatrice inadempiente. Al fine di limitare le conseguenze dei ritardi conseguenti alla risoluzione del contratto, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'impresa appaltatrice, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell'impresa appaltatrice le spese ulteriormente sostenute dalla FISE rispetto a quanto previsto in contratto risolto. La FISE ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Impresa appaltatrice.

ART. 16- CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità del contratto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di al presente articolo, la FISE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, nonché di incamerare la cauzione e/o di applicare

la eventuale penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART.17- MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa appaltatrice devono essere prontamente comunicate alla FISE.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura suddetta, la FISE continuerà a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla FISE, a mezzo di lettera raccomandata ed entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.

ART.18- COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e la FISE, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o e-mail, pec) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le Parti, previo tentativo di accordo bonario, dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'appaltatore, nella misura di legge, le spese di pubblicazione del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione in Gazzetta e sui quotidiani nazionali, che dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese suddette, la FISE avrà il diritto di trattenere le somme dovuta dall'impresa, in sede di primo pagamento dell'utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

ART. 21 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, osserveranno scrupolosamente le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE).

Le Parti dichiarano di conoscere quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati e, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a osservarne le disposizioni e a manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da ogni responsabilità, pretesa risarcitoria propria e/o di terzi, perdita, danno, costo o spesa (ivi incluse le spese legali) che dovesse derivare in conseguenza, occasione o connessione al proprio autonomo trattamento di dati

La Società resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

ART. 22- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Agenzia assume per sé l'obbligo di agire in modo che tutto il personale, dipendente od autonomo, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

La FISE, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Agenzia nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

ART. 23 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE - CODICE ETICO

L'Agenzia dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

La Società affidataria

Il Presidente della FISE

Avv. Marco Di Paola